

**Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L.
240/2010**

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Indice

TITOLO I - (Principi generali)

CAPO I - (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 1 – (Finalità)

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

Art. 3 – (Definizioni)

TITOLO II - (Disciplina degli incarichi di ricerca)

CAPO I - (Disposizioni generali)

Art. 4 – (Caratteristiche degli incarichi di ricerca)

Art. 5 – (Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

CAPO II – (Disciplina delle modalità di individuazione dei titolari di incarichi di ricerca)

Art. 6 – (Attivazione delle procedure per il conferimento di incarichi di ricerca)

Art. 7 – (Conferimento mediante procedura selettiva)

Art. 8 – (Contenuto del bando di selezione)

Art. 9 – (Commissione giudicatrice)

Art. 10 – (Modalità di valutazione comparativa)

Art. 11 – (Conferimento diretto mediante avvisi di manifestazione di interesse)

Art. 12 – (Requisiti per il conferimento di incarichi di ricerca)

CAPO III – (Disciplina dell'istituto contrattuale)

Art. 13 – (Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

Art. 14 – (Attività assistenziale dei titolari di incarichi di ricerca di area medica)

Art. 15 – (Proroga e rinnovo del contratto)

Art. 16 – (Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca)

Art. 17 – (Trattamento economico)

Art. 18 – (Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Art. 19 - (Regime delle incompatibilità)

Art. 20 - (Sospensione dell'incarico di ricerca)

Art. 21 - (Svolgimento di ulteriori incarichi)

Art. 22 – (Decadenza, recesso, risoluzione)

TITOLO III - (Norme finali e transitorie)

CAPO I - (Norme finali e transitorie)

Art. 23 – (Norme finali e transitorie)

TITOLO I

(Principi generali)

CAPO I

(Finalità e ambito di applicazione)

Articolo 1

(Finalità)

1. Ai fini dell'introduzione alla ricerca e all'innovazione, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, attraverso le proprie Strutture, può conferire incarichi di ricerca a giovani studiosi dotati di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12 e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Gli incarichi di ricerca hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di assistenza alla ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione del contratto. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura (tutor) tra i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti alla struttura stessa, e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del contratto.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni nazionali (art. 22-ter della L. 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi di ricerca.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

per incarico di ricerca: un contratto di natura non subordinata e durata temporalmente definita che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa. Le attività sono svolte nell'ambito di un rapporto di coordinamento con il tutor;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione delle attività di assistenza alla ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione o nuovo conferimento diretto.

TITOLO II

(Disciplina degli incarichi di ricerca)

CAPO I

(Disposizioni generali)

Articolo 4

(Caratteristiche degli incarichi di ricerca)

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi e proroghe, di tre anni.

2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

- a) 3. La durata complessiva degli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- b) 4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca, delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis della L. 240/2010, nonché dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010 (RTT), anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'[articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. Per i titolari di incarichi di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze di assistenza alle attività di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti al successivo art. 14.

Articolo 5

(Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

1. L'attivazione degli incarichi di ricerca è deliberata dal Consiglio della Struttura in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli incarichi di ricerca possono essere a carico totale o parziale di fondi nelle disponibilità delle strutture, ovvero di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di accordi, convenzioni o atti che formalizzano il finanziamento. L'importo complessivo degli oneri a carico delle strutture e degli altri soggetti non può essere inferiore al costo del contratto stesso.

3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.

4. Limitatamente agli Enti Pubblici, alle società a partecipazione pubblica, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai medesimi soggetti che abbiano già consolidati rapporti con l'Università di Bologna, le strutture possono sottoscrivere atti di donazione o di convenzioni prevedendo proprie idonee garanzie (quale l'accantonamento di appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio) in caso di mancati incassi delle quote dovute dai soggetti di cui sopra.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della L. 240/2010, nonché degli incarichi di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

CAPO II

(Disciplina delle modalità di individuazione dei titolari di incarichi di ricerca)

Articolo 6

(Attivazione delle procedure per il conferimento di incarichi di ricerca)

1. L'attivazione dell'incarico di ricerca è adottata con apposita delibera della Struttura e contiene i seguenti elementi:

- a) il numero dei contratti da attivare;
- b) la modalità di conferimento dello stesso (procedura selettiva o conferimento diretto);
- c) l'indicazione dell'eventuale/i progetto/i di ricerca (con la specifica se il finanziamento discenda da progetti competitivi di carattere nazionale, europeo o internazionale) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- d) l'individuazione del/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e il relativo gruppo scientifico-disciplinare;
- e) la/e sede/i di svolgimento delle attività;
- f) il responsabile scientifico (tutor);
- g) il piano delle attività (oggetto del contratto) che saranno affidate al titolare dell'incarico di ricerca;
- h) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al titolare dell'incarico di ricerca secondo le modalità descritte nel successivo art. 14;
- i) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico dell'ente;
- j) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto;
- k) i requisiti per il conferimento del contratto.

2. Qualora il conferimento avvenga per procedura selettiva, la delibera deve anche contenere:

- a) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque superiore a 5;
- b) la previsione o meno del colloquio nonché la lingua in cui effettuare tale prova e l'eventuale accertamento della lingua inglese.

3. La struttura, approva le proposte di attivazione, nei limiti previsti all'art. 5 co. 5.

Articolo 7

(Conferimento mediante procedura selettiva)

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene, di norma, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione è svolta da una Commissione nominata con disposizione del Responsabile della Struttura e individuata secondo le modalità previste all'art. 9.
3. La selezione avviene previa disposizione del Responsabile della Struttura di emanazione di un bando pubblicato sul Portale di Ateneo, sull'Albo online di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea. Il bando è pubblicato, di norma, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Portale di Ateneo.
4. La selezione viene effettuata mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, nonché eventuale colloquio.
5. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida 6 mesi che può essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, cessazione anticipata o per la copertura di nuovi posti per le medesime esigenze indicate nel bando, previa valutazione della Struttura anche in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.
6. Gli atti sono approvati con decreto del Responsabile della Struttura.
7. È possibile procedere alla copertura di posti mediante chiamata per la stipula di un contratto per incarico di ricerca esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
8. Le selezioni potranno esser espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri Enti internazionali o nazionali nell'ambito di finanziamenti competitivi di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la responsabilità in merito alle risorse necessarie per lo svolgimento del progetto oggetto di finanziamento competitivo (quali ad esempio, spazi, attrezzature, ecc.) è riconosciuta in capo al Direttore del Dipartimento presso cui il titolare di incarico di ricerca svolgerà le proprie attività scientifiche; il titolare di incarico di ricerca potrà svolgere le funzioni di tutor di altri incarichi di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio o ricerca attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.

Articolo 8

(Contenuto del bando di selezione)

1. Il bando di selezione riporta in forma sintetica gli elementi di cui al precedente art. 6, la Struttura presso la quale sarà svolta l'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di selezione dei candidati.

2. Il bando inoltre contiene le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri, sulle incompatibilità e sul trattamento economico e previdenziale spettanti alla figura ricercata.

Articolo 9

(Commissione giudicatrice)

1. Le procedure di valutazione comparativa dei candidati sono effettuate da una Commissione composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, esperti nella materia del bando e individuati dalla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto e, di norma, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere.

3. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

4. La Commissione è nominata con disposizione del Responsabile della Struttura.

5. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7. La Commissione conclude i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Responsabile della Struttura procede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Articolo 10

(Modalità di valutazione comparativa)

1. La valutazione comparativa dei candidati è svolta mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio ed è volta a verificare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto del bando.

2. Il punteggio finale, pari ad un massimo di 100 punti complessivi, è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e nell'eventuale colloquio, volto a valutare la

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

maturità scientifica e la preparazione dei candidati, con particolare riferimento alle attività oggetto di selezione.

3. Nel caso in cui la procedura preveda lo svolgimento del colloquio, sono attribuibili 40 punti al colloquio stesso e 60 punti alla valutazione di titoli e pubblicazioni. Nel caso in cui non sia previsto lo svolgimento del colloquio, i 100 punti sono distribuiti esclusivamente sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

4. Sono oggetto di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:

a) la coerenza del titolo di studio per l'accesso alla selezione con il/i settore/i oggetto del bando: fino ad un massimo di 25 punti in caso di previsione di colloquio; fino ad un massimo di 35 punti in assenza di colloquio;

b) la coerenza di ulteriori titoli di studio con il/i settore/i oggetto del bando: fino a un massimo di 10 punti in caso di colloquio; fino ad un massimo di 20 punti in assenza di colloquio;

c) le pubblicazioni presentate in termini di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza con il/i settore/i oggetto del bando. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali: fino a un massimo di 10 punti in caso di colloquio; fino ad un massimo di 20 punti in assenza di colloquio;

d) altri titoli collegati ad attività precedentemente svolte (es: borse di studio, partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi, conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca, tirocini e stage formativi, ecc.) debitamente attestati: fino a un massimo di 15 punti in caso di colloquio; fino ad un massimo di 25 punti in assenza di colloquio.

5. La Commissione, durante la prima adunanza, stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi attribuibili.

6. All'eventuale colloquio orale sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione comparativa preliminare un punteggio di almeno 40/60.

7. In caso di svolgimento del colloquio, che si può tenere anche in modalità da remoto, la convocazione dei candidati avviene mediante pubblicazione degli ammessi sulla pagina web del bando nel rispetto dei termini di preavviso e modalità previsti dalla normativa in materia. Durante il colloquio può inoltre essere accertata l'adeguata conoscenza della lingua inglese

8. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 28/40.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

9. La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, redige una graduatoria di merito, tenuto conto del punteggio finale attribuito ai candidati nel rispetto del punteggio minimo idoneativo di 68/100, sia in caso di previsione di colloquio, che in assenza del medesimo.

10. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

Articolo 11

(Conferimento diretto mediante avvisi di manifestazione di interesse)

1. Nei soli casi di finanziamento a valere su risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile procedere con il conferimento diretto di incarichi di ricerca previa pubblicazione sul Portale di Ateneo, per almeno 10 giorni naturali e consecutivi, di avvisi finalizzati alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

2. L'avviso riporta in forma sintetica gli elementi di cui al precedente art. 6, i dettagli relativi al progetto nell'ambito del quale è attivato l'incarico di ricerca, la Struttura presso la quale sarà svolta l'attività, i criteri di valutazione, il termine e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, a cui i candidati dovranno allegare tutta la documentazione utile alla valutazione, fra cui quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione e il proprio curriculum vitae.

3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca e può essere integrata da un eventuale colloquio, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché l'adeguata conoscenza della lingua inglese. Il responsabile scientifico può avvalersi del parere di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri, ai fini della suddetta valutazione. Preliminarmente alla valutazione il responsabile scientifico e gli eventuali esperti coinvolti rilasciano apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile. Nel caso di accertata incompatibilità del responsabile scientifico il Responsabile della Struttura individua, ai fini della valutazione, altro professore o ricercatore, inquadrato nel settore scientifico disciplinare oggetto dell'incarico di ricerca.

4. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca redige un verbale della valutazione svolta, esprimendo, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e individuando il candidato con il profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto, motivandone la scelta.

5. Il responsabile scientifico conclude la valutazione entro un mese dalla data di scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse.

6. Gli atti sono approvati con decreto del Responsabile della Struttura che, su indicazione del responsabile scientifico del progetto, conferisce direttamente l'incarico di ricerca.

7. Della decisione di affidamento è data notizia sul Portale di Ateneo.

Articolo 12

(Requisiti per il conferimento di incarichi di ricerca)

1. Possono partecipare a bandi di selezione o ad avvisi di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di ricerca i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo allo svolgimento di assistenza all'attività di ricerca.
2. Eventuali ulteriori e/o differenti requisiti potranno essere indicati sulla base di specifiche previsioni normative nazionali o internazionali.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione o dell'avviso di manifestazione di interesse.
4. Non è ammesso il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010 (RTT, Rtd a e Rtd b).
5. Non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO III

(Disciplina dell'istituto contrattuale)

Articolo 13

(Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

1. L'incarico di ricerca è conferito con un contratto individuale stipulato dal Responsabile della Struttura.
2. Il contratto riporta:
 - a) le principali funzioni e attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione che il titolare dell'incarico si impegna a svolgere sotto la supervisione del responsabile scientifico del progetto e ha allegato, come parte integrante, il piano delle attività;
 - b) i diritti e doveri del titolare dell'incarico;
 - c) La struttura e la/e sede/i di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - d) il trattamento economico e previdenziale spettante;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

e) per gli incarichi di ricerca di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, così come specificato nel successivo art. 14.

4. Per la rendicontazione dei costi sui progetti di ricerca la quantificazione figurativa delle attività annue è pari a 1.720 ore, salvo diverse previsioni delle specifiche iniziative di finanziamento.

Articolo 14

(Attività assistenziale dei titolari di incarichi di ricerca di area medica)

1. Per i titolari di incarichi di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze dell'attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Articolo 15

(Proroga e rinnovo del contratto)

1. Il contratto per incarico di ricerca può essere prorogato e/o rinnovato. Proroga e rinnovo concorrono al limite massimo di tre anni di incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, nonché al limite massimo di durata complessiva di cui all'art. 4 co. 4.

2. La proroga e il rinnovo sono approvati con delibera della Struttura che ha attivato l'incarico su richiesta del Responsabile scientifico, accertata la copertura finanziaria, nonché il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 5 co. 5.

c) 3. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 16

(Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca)

1. I titolari di incarichi di ricerca svolgono esclusivamente le attività previste dal contratto, senza avvalersi di sostituti, sotto la supervisione del Responsabile scientifico, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.

2. I titolari di incarichi di ricerca sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

3. I titolari di incarichi di ricerca sono tenuti a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento recante il codice di comportamento per la

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della/del consigliera/e di fiducia e nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.

4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. I titolari di incarichi di ricerca non possono richiedere la mobilità interna.

6. Al termine dell'incarico, il titolare dello stesso presenta al Consiglio della struttura una dettagliata relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.

Articolo 17

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio della struttura, nel rispetto dell'importo minimo previsto con decreto MUR.

2. L'importo dell'incarico di ricerca è determinato in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere fino ad un massimo che corrisponde all'importo lordo percipiente del ricercatore confermato a tempo pieno in classe zero.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di chiamata su bando competitivo, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando.

5. L'importo è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Articolo 18

(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca, rapportato alle relative mensilità.

3. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività.

4. Il titolare di incarico di ricerca autorizzato a svolgere attività assistenziali ai sensi dell'art. 14 o servizi veterinari deve necessariamente disporre di una propria copertura assicurativa per i rischi professionali, anche per omissioni o fatti commessi con colpa grave.

Articolo 19

(Regime delle incompatibilità)

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con la contestuale:

a) frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

b) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

c) titolarità di altri incarichi di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;

d) titolarità di assegni di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;

e) titolarità di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

2. Non è possibile stipulare il contratto per incarico di ricerca con il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, né con coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010 (RTT, Rtd a e Rtd b).

3. Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto. Il vincitore della selezione effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla Struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

4. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Articolo 20

(Sospensione dell'incarico di ricerca)

1. L'attività oggetto dell'incarico di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e infortunio. I titolari di incarichi di ricerca sono tenuti a comunicare al Responsabile della Struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
3. Il Consiglio della Struttura può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo.
4. L'incarico di ricerca può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività previo accordo con la Struttura e parere del tutor.

Articolo 21

(Svolgimento di ulteriori incarichi)

1. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'incarico di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della Struttura su parere motivato del responsabile scientifico e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'incarico di ricerca non determini una situazione di conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di incarichi di ricerca attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.

Articolo 22

(Decadenza, recesso, risoluzione)

1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
2. Decadono altresì dall'attribuzione dell'incarico di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'art. 19 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con preavviso di almeno 15 gg. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile da parte del titolare dell'incarico di ricerca. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate dal tutor e notificate al Direttore della Struttura.

5. Sono altresì causa di risoluzione del contratto per incarico di ricerca l'annullamento della procedura di selezione che ne costituisce il presupposto, oltre alla grave e rilevante violazione degli obblighi di condotta del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.

6. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni normative vigenti.

TITOLO III

(Norme finali e transitorie)

CAPO I

(Norme finali e transitorie)

Articolo 23

(Norme finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010, alla normativa vigente nelle materie trattate e al Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
